



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I SUSSIDI COMUNALI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI

Il Municipio di Melide richiamati gli articoli 192 LOC e 44 RALOC

ordina:

Scopo

Art. 1

¹La presente ordinanza disciplina l'erogazione da parte del Municipio di sussidi comunali in favore di associazioni riconosciute.

²Sono espressamente escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza la messa a disposizione di infrastrutture o altre forme di prestazioni in natura fornite dal Comune a sostegno di attività di interesse pubblico promosse da gruppi o associazioni.

Definizione

Art. 2

¹Sono considerate associazioni riconosciute tutti i gruppi e società che promuovono attività sportive, culturali, sociali, ricreative e/o turistiche il cui interesse pubblico è riconosciuto dal Municipio secondo le modalità previste dalla presente ordinanza.

²Sono esclusi dal campo di applicazione della presente ordinanza i gruppi politici.

**Riconoscimento
a) condizioni**

Art. 3

Può ottenere il riconoscimento comunale ai sensi della presente ordinanza ogni gruppo o associazione che non persegue scopo di lucro. Per il riconoscimento vengono tenuti in considerazione i seguenti requisiti del richiedente:

- a) ha la sede e svolge la sua attività prevalentemente a Melide;
- b) conta tra i propri membri un numero importante di soci attivi domiciliati a Melide;
- c) svolge una importante attività di formazione, in particolare a favore dei giovani;
- d) esercita una attività a livello agonistico;
- e) è affiliata ad una federazione a livello cantonale o nazionale;
- f) contribuisce in modo sensibile alla promozione dell'immagine del Comune in campo sportivo, culturale, sociale o turistico.

MUNICIPIO

b) domanda

Art. 4

¹La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Municipio unitamente ai seguenti documenti:

- a) copia dello statuto dell'associazione;
- b) designazione del presidente o della persona responsabile



dell'attività;

- c) consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso e dell'anno successivo;
- d) documentazione e dati comprovanti il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3.

²Eventuali documenti o informazioni supplementari potranno essere richiesti dal Municipio in ogni momento.

c) decisione

Art. 5

¹La decisione in merito al riconoscimento è di competenza del Municipio che valuta la domanda in funzione del rispetto delle condizioni di cui all'art. 3 e dell'effettivo interesse pubblico dell'attività svolta dall'associazione.

²La decisione è presa entro due mesi dalla presentazione della domanda e l'eventuale riconoscimento dà diritto ad un sussidio a partire dal successivo anno civile.

d) conseguenze

Art. 6

¹In generale, l'associazione riconosciuta si impegna a proseguire la propria attività in modo da continuare ad adempiere, per quanto possibile, le condizioni di cui all'art. 3.

²Inoltre si impegna a fornire annualmente al Municipio, entro la fine del mese di ottobre, i dati finanziari relativi alla propria attività (conti preventivi e consuntivi) e ad aggiornare annualmente i dati relativi ai soci attivi ed alla loro provenienza.

e) revoca

Art. 7

¹Qualora ritenesse che non siano più adempiute le condizioni necessarie o non siano rispettati gli obblighi di informazione, il Municipio ha la facoltà di revocare il riconoscimento.

²La revoca deve essere immediatamente comunicata all'associazione e decorre dall'inizio dell'anno civile successivo

Finanziamento

Art. 8

Il finanziamento dei sussidi elargiti sulla base della presente ordinanza avviene tramite la concessione di un apposito credito a preventivo da parte del Consiglio comunale.

Ammontare dei contributi annuali

Art. 9

¹L'ammontare del contributo annuo alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 3 è stabilito indistintamente in Fr. 200.-.

²Il versamento del sussidio avviene entro la fine del mese di marzo.

³In aggiunta al contributo stabilito al cpv. 1, ogni associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 3 beneficia di una partecipazione di Fr. 0.10 + IVA per ogni fotocopia, ritenuto un massimo di 5'000 fotocopie annue.





MELIDE

**Sussidi
straordinari ad
associazioni
riconosciute**

Art. 10

¹Su richiesta motivata da parte di una associazione riconosciuta, il Municipio può concedere un sussidio straordinario per il finanziamento di investimenti in infrastrutture o attrezzature, oppure per altre circostanze particolari quali giubilei o eventi di una certa entità.

²Un sussidio straordinario non può entrare in considerazione per il rinnovo della normale attrezzatura necessaria per l'esercizio dell'attività, per il quale l'associazione dovrà prevedere nella sua gestione corrente adeguati accantonamenti.

³L'ammontare del sussidio straordinario non può superare Fr. 5'000.- e può essere concesso alla medesima associazione una sola volta ogni 4 anni, mediante un versamento unico.

**Garanzia di
copertura dei costi**

Art. 11

A giudizio del Municipio, i sussidi straordinari possono pure essere concessi sotto forma di garanzia di copertura del deficit fino a concorrenza di un importo massimo preventivamente stabilito.

Ricorsi

Art. 12

Contro le decisioni del Municipio riguardanti l'applicazione della presente ordinanza è data facoltà di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato.

Abrogazioni

Art. 13

La presente ordinanza abroga ogni precedente disposizione ad essa contraria.

Entrata in vigore

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore con effetto 1.1.2011, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio:

Il Sindaco
Aldo Albisetti

Il Segretario
Alfio Vananti

RM 752 del 23.8.2010

Pubblicata agli albi comunali dal 25.8.2010 al 9.9.2010

